

Mittente UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE FOGGIA -

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE FOGGIA -

Protocollo N° 0002215 ENTRATA

Data/Ora 24/07/2020 09:42

Titolario VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

File Allegato Mail_del_22_07_2020_09_59_13.eml
2C0143C90B20ABF9D96B8B1EF6106A9377567F62CCC58E822E6A4A9EAC2C3A5C

Oggetto Oggetto: Graduatorie Provinciali GPS per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo. Scadenza termine: 6 agosto 2020. Triennio 2020 / 22. del 22/07/2020 09:59:13 inviata da USP di Foggia <usp.fg@istruzione.it>

Per Ricevuta



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*ter*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione digitale*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 107;
- VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTA

l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*";

ATTESA

la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l'ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all'articolo 7, comma 3

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d'ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, d'ora in avanti OM 60/2020, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'OM 60/2020.

Articolo 2

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia.
2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso **Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza**, alla pagina dedicata.
3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020.
5. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020.
7. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
9. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
 - a. titoli di studio conseguiti all'estero;
 - b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
 - c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.
11. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 8 e dell'articolo 16 comma 1 dell'OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

trattati presso il Ministero dell'Istruzione – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpd@istruzione.it

IL CAPO DIPARTIMENTO

Marco Bruschi

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, D. Lgs. 39/93*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Agli Aspiranti interessati alle procedure GPS
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it rif.
[nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020](#)

**Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell'USR per la Puglia
(peo istituzionali)**

**Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della regione Puglia**
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it rif.
[nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020](#)

Al sito Web USR Puglia

e, p.c.

**Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale del comparto scuola
LORO SEDI**

OGGETTO: Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020.

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota prot. n. AOODPIT 1290 del 22.07.2020 con cui l'Amministrazione Centrale ha fornito chiarimenti sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 inerente la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze - GPS.

Si invita tutto il personale interessato alla suddetta procedura a leggere con attenzione la nota e a far ad essa riferimento oltre che all'OM succitato.

La presente, unitamente al decreto ministeriale, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Agli aspiranti interessati alle procedure
GPS

agli USR

alle OO.SS.

Oggetto: Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020.

Carissimi,

non esiste una formula italiana, e specie nel linguaggio amministrativo, equivalente all'inglese "to whom it may concern", ma il senso della nota è questo. La presente nota, in effetti, riguarda gli Uffici, le organizzazioni sindacali, soprattutto gli aspiranti che si accingono a caricare la propria istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispettive graduatorie di istituto.

Non è stato facile imbastire e attuare la procedura, in tempi che rappresentano un record per la pubblica amministrazione. A chi ha lavorato ai provvedimenti e alla predisposizione delle istanze, va il mio grazie.

Occorrono alcune precisazioni, che prendono spunto dai quesiti già arrivati per le vie più diverse. L'istanza stessa, comunque, prevede una guida operativa, che segue l'aspirante passo passo nella compilazione.

Alcune notazioni preliminari sono necessarie.

La prima operazione che deve fare l'aspirante è leggere l'OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti "altri servizi di insegnamento".

Un secondo aspetto merita attenzione. Nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l'anno accademico di riferimento e l'anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono. Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l'appunto la contemporanea frequenza a fare fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all'epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all'atto dell'iscrizione ai percorsi.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, qualche chiarimento è opportuno.

Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all'articolo 15 comma 2 dell'OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all'atto di approvazione delle GPS.

Per il resto, ai sensi dell'articolo 15 dell'OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,

- 1) il servizio prestato sul sostegno è valido
 - a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
 - b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
 - c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
- 2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda;
- 3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
- 4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ricordo che il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.

Nel caso emergano ulteriori questioni, cercheremo di dare risposte in tempi brevi, attraverso note o lo strumento delle FAQ, ma solo per quanto non sia già chiarito o ricompreso nell'Ordinanza. Per gli aspiranti, vi è il canale mail dell'URP, mentre le OO.SS e gli USR hanno un canale dedicato. Quello che mi sento di raccomandare, è di avere soprattutto il massimo rispetto per chi lavora. Inondare gli uffici di PEC (che hanno tempi di lavorazione complessi) o scrivere a una pluralità di soggetti non cambia la sostanza delle situazioni, specie se sono già definite nell'OM 60/2020. Usare i canali giusti e nel modo appropriato è il miglior modo per trovare una risposta chiara e nei tempi utili.

Un saluto cordiale,

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93*